

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

ART. 47-*quater*.

(*Sorveglianza sanitaria*).

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto - correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro.

ART. 47-*quinquies*.

(*Fondo per le vittime dell'amianto*).

1. È istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.

3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di erogazione

delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.

ART. 47-*sexies*.
(Norma transitoria).

1. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.

2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

ART. 47-*septies*.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 47 a 47-*sexies* si provvede secondo quanto previsto al comma 2.

2. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsione di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi interna-

zionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

47. 30. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.

2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini della prestazione pensionistica, per il coefficiente di:

a) 1,2 se inferiore a cinque anni;

b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;

c) 1,5 se superiore a dieci anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13

della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.

5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o de-coibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;

g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.

9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.

10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del

Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.

11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, lino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;

d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.

14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciute.

15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comma 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amianto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

47. 78. Cordonì, Delbono, Duilio, Zanella, Viletti, Buemi, Intini, Carra, Squeglia, Lion, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Pistone, Rizzo, Dameri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.

2. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di:

- a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
- b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
- c) 1,5 se superiore a dieci anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13

della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1.11 Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.

5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, o de-coibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;
- e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edificio macchinari coibentati con amianto;
- g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
- h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.

9. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.

10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.

11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2;

d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2.

14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché

non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

15. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui al comma 6 del presente articolo, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relativamente ai periodi di esposizione all'amianto, per un massimo di dieci anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

16. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 15, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

17. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 15, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

18. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 15, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità stabilite nel medesimo comma 15, anche ai superstiti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

47. 57. Cordoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Motta, Nigra,

Camo, Carbonella, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Squeglia, Bottino, Banti, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47. — 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'ASL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto al-

l'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

47. 17. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47. — 1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento una tantum, l'importo di euro 30.000, da corrisondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004 - 2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 21. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47. — 1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25 ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 26. Rizzo, Pistone, Cossutta Maura, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Ai lavoratori occupati in imprese classificate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla

vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del per cento.

47. 1. Crisci.

Al comma 1, sostituire le parole: è ridotto da 1,50 a 1,25 con le seguenti: è ridotto da 1,50 a 1,35.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo;

dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla

vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

47. 75. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliveto, Mariotti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.

47. 12. Collé, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.

47. 60. Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Banti, Squaglia, Bottino, Mazzarello, maturandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I benefici previsti dal periodo precedente sono concessi, con la stessa decorrenza ivi prevista, esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto e che alla data del 10 ottobre 2003 non abbiano ancora raggiunto i 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2004, 25.000.000 di euro per l'anno 2005 e 30.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede secondo quanto previsto al comma 1-ter.

1-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) All'articolo 16, comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45;

b) All'articolo 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui ai gli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;

c) All'articolo 45, è soppresso il comma 2.

47. 27. Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo, Mazzarella, Burlando, Zanella, Delbono.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e non della maturazione, fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, ammontanti a 42 milioni di euro annui, al comma 1 dell'articolo 9 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, le parole: 3,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,6 per cento» per l'anno 2004, «5,6 per cento» per l'anno 2005 e per l'anno 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di euro.

47. 8. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

« ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono del 10 per cento.

47. 61. Trupia, Del Bono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Squeglia, Nigra, Diana, Buffo, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. I benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresì

ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.

2-ter. le imprese di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Per le finalità di cui al comma *2-bis*, è autorizzata la spesa di 12 milioni e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2004.

2-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 23. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere le parole: , per un periodo non inferiore a dieci anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

« ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.

47. 63. Innocenti, Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Trupia, Guerzoni, Motta, Squeglia, Camo, Carbonella, Nigra, Diana, Banti, Bottino, Sciacca, Mazzeo, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Al comma 3 sopprimere le parole: in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2004, 25.000.000 di euro per l'anno 2005 e 30.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede secondo quanto previsto al comma *1-ter*.

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) All'articolo 16, comma 1, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: nonché dal comma 1 dell'articolo 45;

b) All'articolo 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui ai gli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento;

c) All'articolo 45, è soppresso il comma 2.

47. 29. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Delbono, Burlando, Mazzeo.

Al comma 3, sopprimere le parole: come valore medio su otto ore al giorno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

« ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente del 10 per cento.

47. 65. Motta, Cordoni, Del Bono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Banti, Bottino, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. È fatta, altresì, salva la possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale, di cui alla presente legge, anche per lavorazioni diverse da quelle di cui all'articolo 13 della Legge n. 257 1992, qualora venga accertata la concreta esposizione all'inhalazione di fibre di amianto, subita nel loro svolgimento, e che comunque espongono gli addetti ad una inalazione di fibre tale da ingenerare il rischio di patologie amianto-correlate.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle Finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo, l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di euro 35.000.000.

47. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari;

f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

g) raccolta trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

47. 72. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa presentazione, da

parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, o in caso di aziende cessate o fallite ed irreperibili dalla Direzione provinciale del lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, a una delle attività lavorative indicate al comma 3 bis. Le controversie relative al rilascio dei curricula sono di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.

47. 73. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

Al comma 5 sostituire la parola compresi con la seguente: esclusi.

47. 9. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, dopo le parole: 1° ottobre 2003 aggiungere le seguenti: o aventi procedimento in atto.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 2.000.000 milioni di euro.

47. 14. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 5, sostituire le parole: alla sede INAIL di residenza con le seguenti: alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

47. 69. Gasperoni, Cordoni, Delbono, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Camo, Carbonella, Motta, Nigra, Trupia, Squeglia, Bottino, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione econo-

mica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

5-ter. Per la gestione del Fondo di cui al comma 5-bis è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5-quater. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

47. 71. Cordoni, Delbono, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Carbonella, Innocenti, Nigra, Trupia, Diana, Banti, Bottino, Squeglia, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in

caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

47. 54. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Motta, Camo, Carbonella, Nigra, Trupia, Bottino, Squeglia, Banti, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.

5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma **5-bis** l'Inail è autorizzato all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato.

5-quater. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

47. 24. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 257 del 1992 dei lavoratori impiegati in aziende in crisi o dichiarate fallite che usufruiscono della cassa integrazione speciale alla data di entrata in vigore del presente decreto e/o in procinto

di mobilità decorrere dal 1° gennaio 2004, avendo già ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 10.000.000 di euro per il 2004 e 50.000.000 per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 28. Sgobio, Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Bellillo, Burlando.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Sono comunque fatte salve le domande avanzate per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui alla legge n. 257 del 1992 entro il 2 ottobre 2003, il cui iter non è ancora concluso.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 12.000.000 di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e, delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 25. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Bellillo, Burlando.

Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) ai trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori che, alla predetta data, hanno già ottenuto le certificazioni rilasciate dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto e per i lavoratori in attesa di dette certificazioni sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro;

d) devono essere fatte salve, in ogni caso, le prestazioni pensionistiche di quei lavoratori che, al momento di entrata in vigore della presente legge, si trovino in una delle seguenti condizioni:

hanno risolto il rapporto di lavoro;
stanno effettuando versamenti volontari;

sono in mobilità;

sono in preavviso;

hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla prestazione pensionistica e sono in attesa delle finestre di accesso previste dall'articolo 1, comma 29, della legge 335/1995.

6-bis.1. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.

47. 58. Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzzante, Dameri, Gambini.

Al comma 6-bis, dopo le parole della legge 257 del 1992 aggiungere le seguenti: per coloro che in relazione allo stesso articolo di legge abbiano già maturato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, per i lavoratori che abbiano avviato richiesta di riconoscimento all'INAIL entro il 1° ottobre 2003.

Conseguentemente:

al comma 6-quater sostituire le parole: valutato in 75 milioni con valutato in 120 milioni di euro annui.

aggiungere in fine il seguente comma:

6-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sui tabacchi è aumentata di 4 punti percentuali.

47. 7. Mazzarello, Burlando, Intini, Pinnotti, Parodi, Bogi, Michele Ventura, Banti, Labate, Mascia, Rognoni, Bottino, Mondello, Maurandi, Buffo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6.1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori

esposti all'amianto che, alla data del 30 settembre 2003, hanno esercitato la facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 10 per cento.

47. 55. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Camo, Carbonella, Innocenti, Banti, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Bottino, Diana, Buffo, Sciacca, Mazzarello, Maurandi, Tolotti, Duca, Ruzante, Dameri, Gambini.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Sospensione della cessione dei crediti contributivi in agricoltura).

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 448/1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debentriche entro il termine del 31 dicembre 2004 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 25 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della

legge 185/1992. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

47. 0. 1. Rossiello, Nicola Rossi, Rava.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni per l'emersione del lavoro autonomo in agricoltura).

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi 9/1963 e 233/1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'Inps entro un